

TI_GERICHTE 11.2011.48 vom 24. Juni 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.48

FR: TI_GERICHTE 11.2011.48 du 24 juin 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2011.48 del 24 giugno 2011

Regeste

Estromissione da comunione ereditaria: convenzione viziata di timore ragionevole?

Erwägungen

E. 2

Il termine per appellare una decisione in materia di “annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione” (art. 85 a LEF) dipende, nel nuovo diritto, dalla procedura con cui tale azione è trattata (si veda la nuova nota marginale dell'art. 85 a LEF). In concreto il valore litigioso supera fr. 30 000.–, di modo che la causa sarebbe stata disciplinata dal rito ordinario (art. 243 cpv. 1 combinato con l'art. 219 CPC). Presentato contro una “decisione incidentale di prima istanza” (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), l'appello andava presentato perciò entro 30 giorni dalla notifica della medesima (art. 311 cpv. 1 CPC). Sotto questo profilo il memoriale del convenuto è tempestivo. Diversa è la situazione per quanto attiene alla decisione con cui il Pretore ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85 a cpv. 2 LEF). Tale dispositivo ha indole cautelare (Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2^a edizione, n. 2 in fine e 19 ad art. 85 a con richiami di dottrina). E siccome i provvedimenti cautelari sono emanati con la procedura sommaria degli art. 261 segg. CPC, al riguardo il “decreto” del Pretore andava impugnato entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 CPC; Bodmer/Bangert , op. cit., n. 28a LEF ad art. 85 a). Che su questo punto l'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata sia erronea poco giova, il convenuto essendo patrocinato da un avvocato (DTF 117 Ia 422 consid. 2a con richiami; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, consid. 4.2). Tardivo, l'appello va dichiarato così irricevibile. In una lettera alla Camera del 6 giugno 2011 AP 1 contesta invero l'esistenza di una procedura sommaria, ma al proposito non fa che perseverare nell'errore, disconoscendo che il pronunciato sulla sospensione provvisoria dell'esecuzione è di carattere cautelare. Ciò premesso, nella misura in cui è diretto contro il dispositivo n. 1 del “decreto” impugnato, l'appello in rassegna sfugge a ogni disamina.

E. 3

Nell'appello il convenuto non insiste sulla circostanza che l'attore non potesse valersi dell'art. 85 a LEF dopo aver lasciato decorrere infruttuoso il termine per far accertare l'inesistenza della pretesa a norma dell'art. 83 cpv. 2 LEF (orientamento sostenuto in dottrina da una corrente minoritaria citata in: Bodmer/Bangert , op. cit., n. 8 ad art. 85 a LEF). Ribadisce che l'attore non poteva censurare il titolo esecutivo (la convenzione del 1° settembre 2004) siccome viziato da timore senza avere dichiarato nel termine di un anno di considerare il negozio giuridico non vincolante. Il Pretore ha respinto la tesi, ricordando che il timore ragionevole può sempre essere opposto in via d'eccezione (DTF 84 II 625 consid. 2b; Schwenger in: Basler Kommentar, OR I, 4^a edizione, n. 12 ad art. 31). Con tale

giurisprudenza, di cui dà atto (appello, pag. 5 in fondo), AP 1 non si confronta. Ripete pedissequamente il proprio asserto (appello, pag. 7 lett. c), ma non spiega perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea e nemmeno perché – nonostante il prescritto dell'art. 60 cpv. 3 CO – l'eccezione di timore ragionevole sarebbe perentoria. Privo di adeguata motivazione, anche al riguardo l'appello va dichiarato perciò irricevibile (sui requisiti minimi di motivazione: Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 36 ad art. 311).

E. 4

Obietta l'appellante che, comunque sia, l'attore ha parzialmente adempiuto gli obblighi derivanti dalla convenzione, versandogli seduta stante fr. 25 000.– il giorno della firma (doc. OO, clausola n. 1 lett. a) e riconoscendogli sei note di credito al portatore da fr. 12 500.– ognuna, come pure tre note di credito al portatore da fr. 5000.– ognuna (convenzione, clausola n. 1 lett. b e c). AO 1 invocherebbe di conseguenza un timore ragionevole solo per sottrarsi al pagamento degli ulteriori fr. 60 000.– dovuti in virtù dell'accordo (doc. OO, clausola n. 2). Il Pretore ha, né più né meno, ignorato l'argomentazione. Quanto all'attore, nelle osservazioni all'appello egli fa valere di essersi limitato a onorare la convenzione il giorno della firma, ma di avere cessato di rispettarla quando il timore ragionevole è venuto meno. Ottenuta dal _____ la linea di credito per evitare il fallimento della _____, condizionata all'estromissione del fratello dalla comunione ereditaria paterna, egli adduce di avere “cessato di adempiere gli assurdi obblighi di cui all'accordo (...), dimostrando per atti concludenti di ritenere l'accordo inoperante ex art. 29 CO” (memoriale, pag. 9 in basso). Se le allegazioni dell'attore sono fondate – ciò che non può accertarsi sulla base degli atti allo stadio in cui si trova oggi il processo, la cui istruttoria non è neppure cominciata – la convenzione del 1° settembre 2004 sarebbe affetta dal vizio della volontà risultante da timore ragionevole secondo l'art. 29 cpv. 1 CO e non sarebbe perciò vincolante. Il convenuto asserisce che l'esecuzione parziale della convenzione si evince dall'istruttoria relativa all'azione di inesistenza del debito per la differenza di fr. 20 640.40 più interessi, tuttora pendente (sopra, lett. C), da lui richiamata come prova all'udienza preliminare. Sta di fatto che l'adempimento parziale dell'accordo non è in discussione. Controverso è che l'attore abbia continuato a onorare quest'ultimo anche dopo la scomparsa del timore ragionevole. AP 1 sottolinea che – come si desume dall'istruttoria della causa parallela – il fratello ha continuato a pagare le sue consumazioni di cibo e bevande al _____ almeno fino al 2007, scalando l'ammontare dei costi dalle note di credito pattuite nella convenzione. Non pretende tuttavia che dall'istruttoria dell'altra causa si deduca quando la linea di credito concessa dal _____ abbia fatto cessare il timore invocato da AO 1 (momento che, secondo AO 1, sarebbe “ben posteriore alla data in cui venne firmato l'accordo di estromissione” dalla comunione ereditaria: osservazioni all'appello, pag. 9 in basso). Ai fini della causa odierna non ci si potrà quindi esimere dal vagliare se – come l'attore asseriva – la convenzione del 1° settembre 2004 sia stata stipulata “per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona” (art. 29 cpv. 1 CO). AO 1 non può, in altri termini, essere privato del diritto di invocare la nullità dell'accordo. Privo di consistenza, anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

E. 6

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili. 3. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.